



**GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL
SERVIZIO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

ANDALO – CAVEDAGO – FAI DELLA PAGANELLA – MOLVENO – SPORMAGGIORE

Piazzale Paganella, 3 – 38010 ANDALO (TN)
Tel. 0461.585230 – Fax 0461.589170
mail: comunita@comunita.paganella.tn.it
pec: comunita@pec.comunita.paganella.tn.it

Prot. 3898

Spett.le Impresa

Oggetto: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA per l'affidamento dei lavori di realizzazione della nuova Caserma dei vigili del fuoco volontari di Cavedago.

PER CONTO DEL COMUNE DI CAVEDAGO

C.I.G.: B5045851A5

CUP: D65G23000020007

Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 12 FEBBRAIO 2025
Scadenza richiesta chiarimenti tecnici: ore 12.00 del giorno 05 FEBBRAIO 2025
Apertura buste: ore 15.00 del giorno 12 FEBBRAIO 2025

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1) Determinazione a contrarre del Segretario
Comunale di Cavedago

n. 72 del 23.12.2024.

2) FINANZIAMENTO DEI LAVORI:

I lavori sono finanziati nel seguente modo:
per euro 2.523.766,60 con contributo concesso
dal Servizio Antincendi e Protezione Civile –
Cassa Provinciale Antincendi – della Provincia
autonoma di Trento, giusta determinazione
dirigenziale n. 175 dd. 12.12.2024 e per euro
314.913,58 con fondi propri dell'Amministrazione
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA
DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CAVEDAGO
CUP. D65G23000020007

3) OGGETTO DEI LAVORI

4) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

COMUNE DI CAVEDAGO – LOC. MASO CANTON

5) DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE

DELL'OPERA E NATURA DELLE PRESTAZIONI:

- REALIZZAZIONE DI OPERE DI NATURA CIVILE, PER LE QUALI SI RIMANDA INTERAMENTE AL PROGETTO ALLEGATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA DELLE OPERE.

- 6) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: **€ 1.912.570,31** di cui:
- a) € 1.860.165,11 per lavori a misura, di cui:
 - b) € 52.405,20 per oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO.

L'importo a base di gara (lettera a) comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 502.268,97 come emerge dal documento analisi/lista prezzi unitari.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Si invita a valutare con attenzione l'indicazione al ribasso del costo della manodopera per la successiva necessità di riuscire a dimostrare il minor costo rispetto alle previsioni progettuali

- 7) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:

A. CATEGORIA PREVALENTE:

OG1 – EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

per **€ 1.248.817,17** di cui:

- a) € 1.199.373,37 per lavori a misura, di cui:
- b) € 49.443,80 per oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO.

Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta, ai fini dell'esecuzione, per legge una speciale abilitazione (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.)

-opere di cui alla cat. Os3(Impianti idrico-sanitari) per **Euro 74.540,62** di cui:

- a)Euro 73.719,42 per lavorazioni soggette a ribasso;
- b)Euro 821,20 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

-opere di cui alla cat. Os28(Impianti termici e di condizionamento) per **Euro 103.312,38** di cui:

- a)Euro 102.254,47 per lavorazioni soggette a ribasso;
- b)Euro 1.057,91 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

B. CATEGORIE SCORPORABILI:

OS6 (Finitura di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)

per **€ 234.665,45** di cui:

- a) € 234.044,37 per lavori a misura, di cui:
- b) € 621,08 per oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO.

OS7 (Finitura di opere generali di natura edile e tecnica)

per **€ 202.239,05** di cui:

- a) € 201.070,07 per lavori a misura, di cui:
- b) € 1.168,98 per oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie Os6 e Os7, a qualificazione non obbligatoria, sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione.

OS30 (IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI)

per **€ 226.848,64** di cui:

- a) € 225.677,30 per lavori a misura, di cui:
- b) € 1.171,34 per oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO.

Ai sensi dell'art. 18 comma 21 dell'allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023, il concorrente qualificato nella categoria **OG11** può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Le lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie *OS3, OS28 e OS30*, sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione ovvero, per i lavori di cui alla categoria Os3e Os28, dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023, come specificati al paragrafo 3.3 del presente invito.

In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, PENA L'ESCLUSIONE.

Ai sensi dell'art. 104 comma 11 del d.lgs. n. 36 del

2023 e dell'art. 1 D.M. 248/2016, per le lavorazioni appartenenti alla categoria Os30, **non è ammesso l'avvalimento.**

Al personale impiegato nell'esecuzione dei lavori si applica il CCNL (e gli eventuali CCPL integrativi) di riferimento indicato di seguito. È consentita l'applicazione di CCNL diverso da quello di riferimento purché compreso tra quelli di settore (parimenti indicati di seguito): in tal caso, è comunque applicato quanto disposto con la deliberazione 14 ottobre 2016, n. 1796 della giunta provinciale in merito alle tutele ivi previste da riconoscere ai lavoratori:

CCNL di riferimento	F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative
CCNL di settore	F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative
	F015 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini
Previsti accordi provinciali	SI

Si evidenzia che, per la stipulazione del contratto di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi ai settori che di seguito verranno elencati, l'Ente committente, in luogo dell'acquisizione della comunicazione o dell'informazione antimafia, deve avvalersi di appositi elenchi (white list), istituiti presso ogni Prefettura/Commissariato del Governo.

Con riferimento all'appalto oggetto del presente invito, le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1), comma 53, della Legge 190/2012 per le quali è richiesta l'iscrizione nelle white list sono le seguenti:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;

h) autotrasporto per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

- 8) SUDDIVISIONE IN LOTTI: L'opera non è suddivisa in lotti.
- 9) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO DA STIPULARE: A MISURA.
- 10) TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 660 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori
- 11) ANTICIPAZIONE: E' PREVISTA anticipazione contrattuale (vedasi art. 41 CSA)
- 12) PAGAMENTI: saranno effettuati con le modalità indicate all'art. 42 del CSA a cadenza bimestrale.
Si informa che ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore/subappaltatore, in fase esecutiva del contratto, troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correntezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione e dalla disciplina attuativa.
- 13) PENALE GIORNALIERA PER RITARDO: pari all' 1(uno)%o dell'importo contrattuale (vedasi art. 36 CSA).
L'appaltatore, fermo il tempo complessivo per dare ultimati i lavori di cui al punto 10 che precede, in fase di esecuzione è tenuto a rispettare i termini intermedi come previsti dal cronoprogramma dei lavori che correda la progettazione esecutiva o del cronoprogramma generale redatto, in coordinamento con le altre imprese coinvolte, sulla scorta di quello posto a base di gara.
Sulle scadenze intermedie stabilite dal cronoprogramma dei lavori che correda la progettazione esecutiva o del cronoprogramma generale redatto, in coordinamento con le altre imprese coinvolte, sulla scorta di quello posto a base di gara, qualora i ritardi compromettano il regolare svolgimento dei lavori e/o il loro completamento nel rispetto del tempo di esecuzione, sarà applicata la penale sopra indicata.
- 14) SUBAPPALTO: **È ammesso il subappalto**, fermo restando il divieto di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle lavorazioni, nonché della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, nonché nei limiti del capitolato generale.
Non è ammesso il subappalto delle lavorazioni affidate in subappalto, per le motivazioni

riportate nel provvedimento a contrarre.

15) AVVALIMENTO:

E' ammesso il ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, **tenuto conto tuttavia, dell'impossibilità di ricorrere all'avvalimento c.d. a cascata**, in analogia a quanto sopra stabilito in tema di subappalto. In altri termini, l'impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria. **Fa eccezione l'avvalimento per le opere di cui alla categoria SIOS Os30.**

15) SALUTE E SICUREZZA:

L'opera rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.). Non è ammesso il subappalto della quota maggioritaria di opere della categoria prevalente

16) CRITERI AMBIENTALI:

I lavori in oggetto sono un appalto verde secondo quanto previsto dai criteri minimi ambientali (CAM) di cui al D.M. del 23 giugno 2022.

17) CAUZIONE PROVVISORIA:

NON È RICHiesta la presentazione di garanzia provvisoria

18) CAUZIONE DEFINITIVA:

È RICHiesta per la stipula del contratto la presentazione di cauzione definitiva (vedasi art. 17 del CSA).

19) POLIZZA CAR:

È RICHiesta la presentazione di polizza assicurativa (vedasi art. 18 del CSA).

20) SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO:

NO

21) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 7 della LP 2/2016 e dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, determinato mediante formulazione di ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40 della l.p. n. 26 del 1993 e dell'art. 63 del regolamento provinciale lavori pubblici, in conformità alle norme contenute nella lettera di invito, sulla base del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto.

22) CONSEGNA ANTICIPATA:

Il Comune di Cavedago – ente delegante - si riserva, la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

23) ATTO DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO

prot.n.3965 del 17.12.2024

24) RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

dott.Michele Rizzi.

Ulteriori informazioni:

Si informa che ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore/subappaltatore, in fase esecutiva del contratto, troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Ciò comporta che all'emissione di ogni fattura di corrispettivo(SAL per i lavori pubblici) l'appaltatore e il subappaltatore dovranno presentare all'amministrazione una dichiarazione di correttezza, che attesta la corrispondenza tra l'importo delle retribuzioni indicato nel libro unico del lavoro e quanto effettivamente versato ai lavoratori impiegati nel luogo di esecuzione del contratto; i lavoratori sono individuati, all'interno della medesima dichiarazione, in un elenco che riporta anche l'indicazione dei relativi mesi di impiego. L'appaltatore e il subappaltatore, che non hanno impiegato lavoratori nel luogo di esecuzione del contratto, dichiarano l'assenza di lavoratori impiegati. La dichiarazione di cui sopra, da rendersi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28.12.2000, 445 (con sottoscrizione digitale oppure allegando documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) dovrà riferirsi al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione sarà resa. Tale dichiarazione potrà essere corredata dall'attestazione di un soggetto previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) o di un'associazione di categoria che attesti di aver verificato la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni a tutti i lavoratori dell'impresa dichiarante. In tal ultimo caso, il campione da sottoporre a controllo è determinato in misura percentuale inferiore rispetto alle dichiarazioni sprovviste.

Revisione prezzi contrattuali

"Si applica l'art.60 del D.l. 36/2023 e le altre misure statali finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi.

Procedura soggetta a FVOE:

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE(Fascicolo di valutazione dell'operatore economico) 2.0; si consiglia a tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di procedere alla lettura del manuale pubblicato al link: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe#p5>

PREMESSO che:

la presente procedura a invito è interamente svolta tramite la Piattaforma per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici (Contracta, di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo, previa registrazione. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara

con la presente si invita codesta Impresa a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando indetta dalla gestione associata Appalti della Comunità della Paganella, per l'affidamento dei lavori di realizzazione della nuova Caserma dei vigili del fuoco volontari di Cavedago, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (citato anche d.lgs. n. 36 del 2023 o Codice dei Contratti pubblici), dell'art. 30 comma 5bis della L.p. 26/1993 nonché dell'art. 19 della l.p. n. 2 del 2016 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020.

La gestione associata Appalti della Comunità della Paganella – svolge la presente procedura su delega del Comune di Cavedago con sede in Cavedago
.Il contratto d'appalto sarà stipulato dall'aggiudicatario con il soggetto delegante.

L'aggiudicazione è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 50 comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, con presentazione delle analisi prezzi di cui all'art. 30 comma 5 della l.p. n. 26 del 1993 e all'art. 63bis del regolamento lavori pubblici, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40 della l.p. n. 26 del 1993 e dell'art. 63 del regolamento provinciale lavori pubblici, in conformità alle norme contenute nel presente invito, sulla base del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto.

Il termine di conclusione della procedura di gara ai sensi dell'art. 17 comma 3 d.lgs. n. 36 del 2023 è fissato in mesi 3 decorrenti dall'invio della lettera di invito. Resta fermo quanto disposto dai punti 4 e 5 dell'Allegato I.3 al d.lgs. n. 36 del 2023

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme all'invito e a quanto previsto nel documento denominato *Condizioni generali di utilizzo – Contracta* allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2276 del 15 dicembre 2023 disponibile sul sito istituzionale della Provincia e consultabile al seguente link <https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/Contracta> .

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle

offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle *Condizioni generali di utilizzo*, che costituiscono parte integrante del presente invito.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario e dalla data di pubblicazione dell'invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente invito e nelle *Condizioni generali di utilizzo* che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

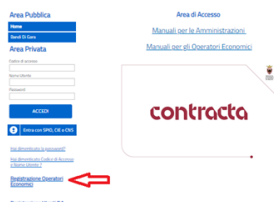
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo a operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;

c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 82 del 2005).

1.3 REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario essere registrati alla **Piattaforma** secondo le modalità esplicitate nei Manuali per l'utilizzo della Piattaforma consultabili al link <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supperto/Manuali-per-gli-operatori-economici> - "Guida alla registrazione e alla gestione delle anagrafiche" procedendo alla compilazione della "Registrazione Operatori Economici".



La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico destinatario del presente invito è già registrato alla Piattaforma.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. **La registrazione è necessaria anche per tutti gli operatori partecipanti in forma associata ed ausiliari.**

1.4 IDENTIFICAZIONE E RICHIESTE DI ASSISTENZA DI TIPO INFORMatico

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma (<https://contracta.provincia.tn.it/portalegare/index.php>).

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione può avvenire mediante la terna di valori (Codice di Accesso, Nome Utente, Password) rilasciata al momento della registrazione ovvero tramite SPID, CIE, CNS.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma possono essere effettuate inviando una mail a cc.contracta@tndigit.it o tramite Call Center che risponde ai numeri:

- **800 22 80 40** (attivo dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì);
- **0461-800786** (nelle altre fasce orarie - con la sola registrazione della chiamata - e per chi chiama dall'estero).

Si precisa inoltre che al Gestore del Sistema non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza, le stesse dovranno essere effettuate almeno ventiquattro ore (24) ore prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta. Oltre tale termine non potrà essere garantita l'assistenza.

Si suggerisce, quindi, di evitare di presentare offerta nelle ore immediatamente antecedenti alla scadenza della gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- elaborati progettuali, tra cui il capitolato speciale appalto e il computo metrico estimativo;
- al fine della produzione da parte dei concorrenti delle analisi prezzi di cui all'art. 30, comma 5bis, della l.p. n. 26 del 1993, l'analisi dei prezzi unitari del progetto, predisposta dal Comune di Cavedago;
- documento "Criteri per l'individuazione ed esclusione delle offerte anomale";
- modello Lista Analisi Prezzi.xlsx di cui al paragrafo 5 (ossia modello di offerta economica di cui all'art. 63bis, comma 3, del regolamento di attuazione lavori pubblici), da compilare da parte dei concorrenti;
- fac-simile di dichiarazione da allegare all'offerta.

Terminato l'inserimento dei dati richiesti nei campi attivi dei fac-simili, il concorrente deve salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. Procedere poi con l'apposizione della firma digitale secondo quanto prescritto dalla lettera di invito;

La documentazione integrale di gara è accessibile gratuitamente all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma accessibile dal sito internet <https://contracta.provincia.tn.it> previa registrazione.

La documentazione di gara sopra elencata è parte integrante della presente lettera di invito.

Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali.

2.2 CHIARIMENTI

Ai sensi del Piano anticorruzione 2024-2026 della Provincia autonoma di Trento, possono essere richiesti chiarimenti **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto.

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica ossia entro le ore 12:00 del 05.02.2025, attivando l'apposita funzione della Piattaforma, con le modalità di cui al paragrafo 4 (Invio di un quesito) del Manuale *Presentazione di una offerta*, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti **presentate in tempo utile** sono evase tramite la Piattaforma almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte con le seguenti modalità:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito, che riceve notifica della presenza di chiarimenti sulla Piattaforma al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sulla Piattaforma al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

L'Amministrazione si riserva altresì di rispondere anche alle richieste di chiarimenti non presentate in tempo utile entro la scadenza di presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra specificate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono esclusivamente in forma scritta e sono eseguite, in conformità con quanto previsto dal d.lgs. n. 82 del 2005, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla Piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del d.lgs. n. 82 del 2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici, lo stesso è tenuto ad indicare, nella dichiarazione di partecipazione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvede all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del d.lgs. n. 82 del 2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura, ivi comprese quelle di cui all'art. 90 del Codice.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, le comunicazioni - ivi comprese quelle di cui all'art. 90 del Codice - recapitate nei modi sopra indicati al consorzio si intendono validamente rese a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione - ivi comprese quelle di cui all'art. 90 del Codice - recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

L'Amministrazione provvede alle pubblicazioni ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 28 del d.lgs. 36 del 2023 sul profilo della stazione appaltante nonché a quelle previste dall'art. 50, comma 9, Codice.

Commentato [Autore sc1]: Non inserire in caso di cottimo

AVVERTENZE ANTICORRUZIONE

Il contraente si impegna a rispettare, per quanto compatibili, i contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso (visionabile al seguente link:

<https://www.comune.cavedago.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> , a pena di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice.

Il contraente si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel Piano anticorruzione incluso nel PIAO Piano integrato di attività ed organizzazione del Comune di Molveno (visionabile al seguente link:

<https://www.comune.molveno.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/PIAO-Piano-Integrato-di-attivita-ed-organizzazione>

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di

lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione della Comunità della Paganella allegato al Piano integrato di attività e organizzazione 2024 – 2026:

- l'operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione;
- gli operatori economici si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti;
- fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;
- l'aggiudicatario, nell'esecuzione del contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cavedago, in quanto compatibili. Nel contratto è prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è fatto **divieto**, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice e dell'ente delegante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI

3.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 65 del Codice dei Contratti pubblici **che abbiano ricevuto il presente invito** da parte dell'Amministrazione appaltante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 comma 19 del Codice dei Contratti pubblici, le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in **Raggruppamento temporaneo con altre Imprese. L'Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del Raggruppamento.**

I **raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari** di cui all'art. 65 comma 2 lettere e) e f) del Codice dei Contratti pubblici possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 68 comma 1 del d.lgs. n. 36 del 2023.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in

caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Dovrà altresì essere indicata la **quota di partecipazione** al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere **adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti**.

I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione che ne verificherà **la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti** dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 30 comma 2 dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Le Imprese invitate singolarmente ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 68 comma 12 del d.lgs. n. 36 del 2023, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente invito, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice dei Contratti pubblici.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 68 del d.lgs. n. 36 del 2023.

La dichiarazione di partecipazione richiesta al successivo paragrafo 7.1 del presente invito deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata nel caso di raggruppamento non costituito.

Il D.G.U.E. richiesto al paragrafo 7.2 del presente invito deve essere prodotto relativamente a ciascuna impresa raggruppata.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65 comma 2 lett. g) Codice dei contratti pubblici trova applicazione quanto previsto dall'art. 68 comma 20 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, i **consorzi stabili** di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) Codice dei Contratti pubblici che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, qualora il consorzio stabile di cui al predetto art. 65 comma 2 lett. d) non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui al predetto art. 65 comma 2 lett. d) i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi dell'art. 67 comma 5 del d.lgs. n. 36 del 2023, i **consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane** di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e c) possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui al predetto art. 65 comma 2 lett. b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

In caso di partecipazione di consorzi di cooperative e di consorzi tra imprese artigiane di cui al predetto art. 65 comma 2 lett. b) e c), i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e c) (consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e d) (consorzi stabili) del Codice dei Contratti pubblici, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nella dichiarazione di partecipazione di cui al paragrafo 7.1 resa dal consorzio dovranno presentare il D.G.U.E., limitatamente al possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 3.2.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel proseguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in qualsiasi altra forma.

Nel caso in cui venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 65 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 95 comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 36 del 2023, le stazioni appaltanti **escludono** dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora accerti sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive. L'operatore economico dovrà fornire, **in sede di partecipazione**, informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e alle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

Per le imprese interessate agli strumenti di regolazione della crisi si rimanda al paragrafo 7.6 della presente lettera di invito. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3.2 REQUISITI GENERALI – CAUSE DI ESCLUSIONE

L'operatore economico non deve trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

Le circostanze di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 36 del 2023 sono cause di esclusione automatica.
La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 36 del 2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (cd self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata **prima** della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel D.G.U.E. la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023;
- motiva l'impossibilità di adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata **successivamente** alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del d.lgs. n. 36 del 2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate **misure sufficienti** il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.
Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 36 del 2023 al fine di decidere sull'esclusione.

L'operatore economico non deve altresì trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m..

Richiamato il comunicato del Presidente dell'ANAC 17 gennaio 2023, gli operatori economici che, in caso di aggiudicazione, svolgano effettivamente le prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190 come declinate al punto 8 dei Dati principali dell'appalto del presente invito e all'art. 2 del CSA – parte amministrativa, **devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd white list)** istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede **oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.**

In caso contrario, la predetta iscrizione dovrà essere posseduta da altro soggetto che effettivamente svolga la prestazione rientrante nel predetto elenco.

Si rimanda a quanto specificato ai paragrafi 7.1 e 7.2 della lettera di invito.

Si ricorda che, in base all'art. 27 del decreto legislativo n. 81 del 2008, a decorrere dal 1 ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a), del predetto decreto legislativo, sono tenuti al rispetto della normativa relativa alla c.d. patente a punti (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

Non sono tenute al possesso della patente di cui all'art. 27 citato, le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023.

Ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 27, comma 11, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo, in mancanza della patente o del documento equivalente o nel caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, si applicano una sanzione amministrativa come individuata dal predetto comma 11 nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al d.lgs. n. 36 del 2023 per un periodo di sei mesi.

3.3 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:

- 1) attestazione di qualificazione**, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto – OG1 classifica IV; l'attestazione SOA deve riportare **l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000**, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 4 dell'allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, devono essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 comma 5 dell'Allegato II.12 al d.lgs. 36 del 2023. Il rinnovo dell'attestazione SOA deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine dell'attestazione SOA medesima e deve essere adeguatamente dimostrato;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17 dell'Allegato II.12 al d.lgs. 36 del 2023.
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza.

Il **requisito sopra indicato** deve essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023, l'impresa **singola** può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente Og1 per l'importo totale dei lavori **oppure** alla categoria prevalente OG1, alle categorie scorporabili Os6, Os7 e Os30 per i singoli importi.

I requisiti relativi alla categoria scorporabile SIOS Os30 non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, fermi restando gli obblighi di subappalto.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie Os6 e Os7 **la** qualificazione non obbligatoria sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 68 comma 19 del Codice dei contratti pubblici, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023, per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti e i soggetti GEIE, le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere **liberamente stabilite** entro i limiti consentiti dai **requisiti di qualificazione posseduti** dall'associato o dal consorzio. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Restano comunque fermi gli obblighi di subappalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023, nel caso di imprese raggruppate o consorziate l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 d.lgs. n. 36 del 2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 d.lgs. n. 36 del 2023 ai fini di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

4. PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge (art. 1, comma 67 della l. 266/2005) in favore di ANAC per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione

ANAC 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento del contributo è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione del termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

A titolo collaborativo, si chiede comunque di caricare nella Piattaforma la ricevuta di pagamento.

Per l'effettuazione del pagamento si rimanda alle istruzioni disponibili all'indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?redirect=%2Fper-le-imprese>.

Ai fini del pagamento il codice CIG che identifica la procedura di gara è indicato a pag. 1 del presente Invito.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo.

In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate **esclusivamente** attraverso la Piattaforma secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nel Manuale "Presentazione di una offerta" e nel presente invito.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente invito. L'offerta e tutta la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altre firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, fatta salva eventuale documentazione per la quale la presentazione senza firma sia espressamente consentita.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire a pena di irricevibilità

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12.02.2025

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo tale data e l'orario stabiliti come termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutte la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta nel termine previsto.

Qualora si verifichi il mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file o (eventuale) cartella compressa. La Piattaforma accetta esclusivamente file con formati .pdf, .p7m (e nei casi consentiti dalla Piattaforma file compressi .7z, .rar, .zip). I formati dei file supportati sono indicati a sistema.

Regole per la presentazione dell'offerta

La presentazione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica deve essere effettuata mediante la Piattaforma, secondo le modalità esplicitate al Manuale "Presentazione di una offerta", accessibili dal sito indicato al paragrafo 1.1 del presente invito. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nel suddetto Manuale, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata.

Al fine di presentare l'offerta, i concorrenti devono caricare a sistema, debitamente firmati digitalmente, salvo laddove diversamente specificato, i documenti richiesti ai successivi paragrafi **7 e 8**.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC indicato in sede di registrazione. La Piattaforma consente al concorrente, accedendo alla propria area riservata nella apposita funzione "Offerte", di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio, raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. A tal fine si rinvia alle istruzioni previste nel manuale "Partecipazione in forma associata".

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; se presentata in lingua diversa dall'italiano deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. L'offerta non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, è richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Modifica dell'Offerta

L'operatore economico ha facoltà di presentare, tramite la Piattaforma, offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero di ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera

esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si rimanda al manuale "Presentazione offerta generica".

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Tuttavia, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine di presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

6. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della dichiarazione di partecipazione/D.G.U.E. e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria se richiesta, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta economica è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dall'Amministrazione che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

7. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi punti del presente paragrafo, devono essere compilate e/o caricate a sistema secondo le modalità indicate nei Manuali di utilizzo della Piattaforma.

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare e/o allegare la seguente documentazione:

1. dichiarazione di partecipazione (allegato A – paragrafo 7.1);
2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – D.G.U.E. strutturato sulla Piattaforma (paragrafo 7.2);
3. eventuale procura;
4. eventuale documentazione di cui ai paragrafi: 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9;
5. ricevuta pagamento contributo ANAC.

Altre dichiarazioni richieste

7.1 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione di partecipazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello di dichiarazione di partecipazione di cui all'allegato A del presente invito, con i seguenti contenuti:

I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

(eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se associazione temporanea non ancora costituita)

l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;

(se consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b) c) e d), d.lgs. n. 36 del 2023):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa;

(se consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 36 del 2023):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 65, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 36 del 2023):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai consorzi conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle consorziate;

(eventuale) INFORMAZIONI CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO: indicare le categorie che si intende subappaltare e la relativa quota percentuale; per le specifiche circa il subappalto si veda quanto indicato al paragrafo 7.3 della lettera di invito.

II. ALTRE DICHIARAZIONI

Presa visione di tutte le clausole contenute nell'invito, nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati, accettandole senza riserva alcuna, le seguenti dichiarazioni:

- di aver preso visione e soddisfare i requisiti generali di cui al paragrafo 3 della lettera di invito come meglio dettagliati nel D.G.U.E.;
- di aver preso visione e di soddisfare i requisiti speciali di cui al paragrafo 3 della lettera di invito, da indicare al punto C.1.7 "Registrazione in elenchi ufficiali" del D.G.U.E., ossia di essere in possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto;

qualora l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, svolga effettivamente le prestazioni rientranti all'interno dell'elenco di cui al comma 53 dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 come declinate nelle principali caratteristiche dell'appalto del presente invito e nel CSA – parte amministrativa, di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede (indicare la sede di iscrizione) oppure di aver presentato domanda di iscrizione/di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede (indicare la sede di iscrizione);

- di non essere incorso nella causa di esclusione di cui all'art. 27, comma 11, del d.lgs. n. 81 del 2008 (mancanza della patente/possesso di una patente con punteggio inferiore a 15 crediti);

- di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto".

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e dalla stazione delegante reperibile nel sito istituzionale dei due enti e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;

- di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate dalla normativa applicabile;

- di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore di ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005;

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nell'invito;

Commentato [Autore sc2]: Con verifiche, al momento, su Annotazioni ANAC – vedi circolare ispettorato nazionale lavoro n. 4 del 23 sett 24

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara, ivi compresi i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la Piattaforma;
- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui alla lettera di invito ricevuta tramite la Piattaforma CONTRACTA, pure a mente del d.lgs. n. 196 del 2003;
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'art. 36, commi 1 e 2, Codice contratti pubblici, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.

In caso di impresa singola, la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).

In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane e di consorzio stabile (art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) Codice), la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).

In caso di raggruppamento temporaneo, la dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c., la dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di sottoscrizione digitale da parte di un procuratore, è allegata copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'operatore economico risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

7.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – D.G.U.E.

Va compilato come risultante dal sistema Contracta

Ai sensi dell'art. 91, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, il concorrente compila e carica sulla Piattaforma il Documento di gara unico europeo – D.G.U.E. secondo le modalità previste dal Manuale "Guida alla compilazione del DGUE strutturato".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti pubblici sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del predetto articolo.

Nella dichiarazione devono essere indicati i nominativi dei singoli soggetti cui si riferisce laddove detti nominativi non siano ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro (ad esempio, visura camerale, attestazione SOA, ecc.) **con dati aggiornati alla data di presentazione dell'offerta.** A titolo collaborativo e non esaustivo, si ricorda che tra i nominativi non ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro rientrano quelli dei componenti dell'eventuale organismo di vigilanza e dell'amministratore di fatto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lett. g) ed h), del Codice dei Contratti pubblici sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice dei Contratti pubblici, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti pubblici commesse **nei tre anni antecedenti** la data della lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice dei Contratti pubblici emessi **nei tre anni antecedenti** la data della lettera di invito
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice dei Contratti pubblici, commessi **nei tre anni antecedenti** la data della lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice dei Contratti pubblici e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli artt. 95, comma 1, lett. b), c) e d), e 98, comma 4, lett. b), del Codice dei Contratti pubblici rilevano per la sola gara cui la condotta di riferimento si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il D.G.U.E. deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante (o suo procuratore);
- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzi ordinari, GEIE, dal legale rappresentante (o suo procuratore) di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ciascuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalla singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante (o suo procuratore) del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

L'operatore economico carica, inoltre, il D.G.U.E. per ciascuna impresa ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.3 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Per le modalità di redazione e presentazione del D.G.U.E. strutturato da parte dei soggetti plurimi, per il caso di avalimento e per le imprese esecutrici, si rinvia al Manuale "Partecipazione in forma associata". Si ricorda che, ricorrendo tali casi, è necessario che tutti gli operatori economici partecipanti siano preventivamente registrati sulla Piattaforma, con le modalità di cui al paragrafo 1.3 "Registrazione alla Piattaforma".

L'Amministrazione procede alla valutazione dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs n. 36 del 2023 ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte, come declinato al presente paragrafo e al paragrafo sui REQUISITI GENERALI – CAUSE DI ESCLUSIONE sulla base della documentazione/informazioni prodotte in gara. A tale scopo l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara e di richiedere documentazione/informazioni integrative qualora necessarie.

Nell'ambito delle ipotesi disciplinate dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023, rientrano TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a configurare le suddette cause di esclusione.

Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati.

I requisiti di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

7.3 SUBAPPALTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 119, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici e di quanto previsto all'art. 52 del Capitolato speciale di appalto, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, **deve dichiarare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. Al fine di facilitare le imprese nella compilazione ed indicazione delle lavorazioni che si intendono subappaltare, si allega alla documentazione di gara facsimile di dichiarazione da compilare e caricare a sistema.**

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del Codice dei Contratti pubblici, è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

In caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l'eventuale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'eventuale dichiarazione relativa alle lavorazioni che si intendono subappaltare deve essere resa dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, mentre le imprese mandanti possono limitarsi a rinviare a tale dichiarazione, confermandola (ad esempio, indicare: "*si conferma la dichiarazione di subappalto resa dall'impresa mandataria*" nell'apposito spazio della dichiarazione di partecipazione).

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto delle condizioni di seguito specificati:

- 1) con riferimento alle lavorazioni comprese nella categoria prevalente per l'esecuzione delle quali è richiesta l'abilitazione ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m., OS3 e OS28, qualora il concorrente non dichiari in sede di offerta la volontà di subappaltare tali lavorazioni, in caso di aggiudicazione, ai fini della loro esecuzione, deve essere in possesso dell'abilitazione. In caso di raggruppamento temporaneo l'abilitazione deve riguardare l'impresa facente parte dello stesso che si assume i lavori relativi.
- 2) le lavorazioni appartenenti alle categorie OS6 e OS7 (a qualificazione non obbligatoria), possono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario e comunque possono essere subappaltate;
- 3) ai sensi degli artt. 1 e 2 D.M. 248/2016, per le opere rientranti nella categoria scorporabile SIOS OS30, l'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Qualora il concorrente non abbia attestato un'adeguata qualificazione per eseguire interamente le opere rientranti nella categoria scorporabile SIOS OS30, è tenuto a dichiarare che intende subappaltare, a pena di esclusione, tali lavorazioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del Codice dei Contratti pubblici, l'Amministrazione provvede, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore ed ai

titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non è ammesso il subappalto del subappalto.

7.4 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del Codice dei Contratti pubblici, la garanzia provvisoria non è richiesta.

7.5 AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023, dei requisiti di qualificazione di cui al precedente paragrafo 3.3, a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i lavori per i quali i requisiti sono stati prestati.

L'impresa ausiliaria deve essere in possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 3.2 della presente lettera di invito.

In tal caso, l'operatore economico deve presentare anche la seguente documentazione:

- il D.G.U.E., compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, limitatamente alle parti inerenti INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO, MOTIVI DI ESCLUSIONE e REQUISITI DI ORDINE SPECIALE;
- la **dichiarazione** sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui essa si impegna, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse oggetto del contratto di avvalimento, per tutta la durata del contratto;
- il **contratto** (firmato digitalmente dal concorrente e dall'impresa ausiliaria) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione risorse/beni/mezzi necessari per tutta la durata del contratto; il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- la certificazione rilasciata dalla SOA in corso di validità dell'impresa ausiliaria.

Si precisa che l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Resta fermo quanto previsto al paragrafo 6. Soccorso istruttorio.

7.6 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE – ART. 372 D.LGS. N. 14 DEL 2019

Il concorrente dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 14 del 2019 *Codice della crisi e dell'insolvenza*.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del Codice della crisi e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

7.7 CONSORZI DI CUI ALL'ART. 65, COMMA 2, LETT. B), C) E D) D.LGS. N. 36 DEL 2023

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa devono presentare il D.G.U.E., limitatamente alle parti inerenti le informazioni generali sull'operatore economico e i motivi di esclusione, debitamente sottoscritto digitalmente.

7.8 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIA' COSTITUITI

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente invito, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in raggruppamento temporaneo **già costituito** devono caricare a sistema, tramite l'impresa capogruppo, i files relativi a:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata, firmata digitalmente, dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in raggruppamento temporaneo;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
- che l'offerta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori; nell'ipotesi di cui all'art. 68, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 36 del 2023, la responsabilità solidale concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca anche per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Amministrazione; in caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale alla stessa conferito, al fine di consentire all'amministrazione il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento;
- che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo o atto equivalente fino all'estinzione di ogni rapporto. L'amministrazione tuttavia può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- che ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota di lavori eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante);
- che la quietanza da parte dell'impresa capogruppo esonera l'amministrazione da qualsiasi pretesa avanzata dalle imprese mandanti relativamente al pagamento di qualsiasi somma dovuta in acconto o a saldo e comunque connessa all'esecuzione del contratto;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato in forma di scrittura privata autenticata al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, firmata digitalmente. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto in forma di scrittura privata autenticata.

7.9 IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, deve caricare a sistema dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante (o suo procuratore) ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, firmata digitalmente, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

8. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico carica l'offerta economica secondo le modalità previste nei manuali di utilizzo della Piattaforma. Si rimanda in particolare alle modalità previste al paragrafo 6.3 *Prodotti* del *Manuale Presentazione Offerta Generica* di utilizzo della Piattaforma.

Ai fini della formulazione dell'offerta economica l'operatore economico accede alla sezione Prodotti, compila i campi attivi con le informazioni richieste e carica gli allegati richiesti dalla Piattaforma.

L'offerta economica, a pena di esclusione, si compone dei seguenti elementi:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5bis, l.p. n. 26 del 1993 e dell'art. 63bis, comma 5, Regolamento lavori pubblici, Offerta analisi prezzi, mediante la compilazione integrale del file Modello lista analisi prezzi.xlsx scaricabile dal sistema. Al paragrafo 8.1 sono riportate le modalità di compilazione del file.

Il file Modello lista analisi prezzi.xlsx compilato deve essere trasformato in formato .pdf/A, firmato digitalmente dal concorrente e caricato a sistema.

A sistema deve essere altresì caricato il file Modello lista analisi prezzi.xlsx compilato (la presentazione di tale file.xlsx non è richiesta a pena di esclusione);

- nella sezione Prodotti l'operatore economico deve riportare nel campo "VALORE OFFERTO" l'importo "Totale offerto al netto degli oneri della sicurezza" risultante dalla compilazione del foglio excel Modello lista analisi prezzi.xlsx come descritto al successivo paragrafo 8.1;

- ai fini di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del Codice dei Contratti pubblici, l'ammontare totale dei COSTI DELLA MANODOPERA del concorrente è calcolato in automatico a seguito della compilazione integrale del file Modello lista analisi prezzi.xlsx scaricabile dal sistema; il concorrente compila altresì nella sezione *Prodotti* l'apposito campo. In caso di discordanza, prevale l'importo indicato nel file Modello lista analisi prezzi.pdf/A firmato digitalmente.

I costi della manodopera individuati dall'Amministrazione sono indicati all'art. 2 del Capitolato.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice dei Contratti pubblici i costi della manodopera indicati dall'Amministrazione non sono ribassabili.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del Codice dei Contratti pubblici, il concorrente deve indicare **a pena di esclusione** i **COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE**, compilando nella sezione *Prodotti* l'apposito campo.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4 del d.lgs n. 36 del 2023, sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base di gara.

Nella sezione *Busta Economica* sono riepilogate le informazioni economiche inserite nella sezione *Prodotti*. Verificate le informazioni, procedere con la firma digitale della busta economica secondo le indicazioni di cui al paragrafo 6.5 del *Manuale Presentazione di un'offerta*.

In caso di impresa singola, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).

In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane e di consorzio stabile (art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice), l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l'offerta economica può essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore.

Ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023, nei casi di difetto di sottoscrizione dell'offerta economica, l'Autorità che presiede la gara provvede a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta al concorrente, mediante il sistema, nel termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la regolarizzazione della sottoscrizione dell'offerta economica.

Per l'invio dell'offerta si rimanda al paragrafo 7 del *Manuale Presentazione di un'offerta*.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- la presentazione di offerte economiche che superano l'importo a base di gara;
- la mancata indicazione dei costi della manodopera;
- la mancata indicazione degli oneri propri aziendali;
- il difetto di sottoscrizione dell'offerta economica da parte del concorrente in esito al soccorso istruttorio;
- la mancata indicazione dei valori relativi alle voci "Spese generali impresa" e "Utile d'impresa" negli appositi campi del file .xlsx;
- la mancata indicazione, per ciascuna delle categorie di lavoro, del costo di almeno una delle voci relative alla manodopera, ai noli e trasporti e ai materiali;
- la mancata presentazione del file Modello lista analisi prezzi.pdf/A relativo alla gara in oggetto, firmato digitalmente, fermo restando il soccorso istruttorio in caso di difetto di sottoscrizione.
- ulteriori irregolarità che determinano l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta.

8.1 COMPILAZIONE DEL MODELLO LISTA ANALISI PREZZI.XLSX

Per procedere alla compilazione del file di offerta, il concorrente deve aprire dal proprio PC il modello scaricato e compilarlo come indicato di seguito.

All'interno del file.xlsx scaricato dal sistema, l'offerente deve compilare:

- per ciascuna lavorazione, **almeno una** delle seguenti colonne: **"Costo Manodopera IMPRESA"**, **"Costo Noli e Trasporti IMPRESA"** e **"Costo materiali IMPRESA"**, con valori espressi in euro; si precisa che sono considerate significative tutte le tre cifre decimali;
- **obbligatoriamente** i campi **"Spese generali impresa"** e **"Utile d'impresa"** (i relativi dati devono essere inseriti nel formato assoluto; ad esempio 12 indica 12%, 10 indica 10%);

Automaticamente, il file di cui sopra:

- **calcola il "Prezzo unitario" moltiplicando la somma dei costi relativi a "Costo Manodopera IMPRESA", "Costo Noli e Trasporti IMPRESA" e "Costo materiali IMPRESA" per le "Spese generali impresa" e per l'"Utile d'impresa" indicati dal concorrente;**
 - **calcola il prodotto** del prezzo unitario moltiplicato per la quantità indicata dall'Amministrazione, inserendo l'importo ottenuto nella colonna **"Importo totale"**;
 - **calcola il "Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza"** derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali. Il "totale offerta al netto degli oneri di sicurezza" deve essere riportato nell'apposito campo nella sezione Prodotti della Piattaforma. In caso di discordanza tra l'importo risultante dal Modello lista analisi prezzi.pdf/A compilata e l'importo riportato nell'apposito campo nella sezione Prodotti prevale l'importo risultante Modello lista analisi prezzi.pdf/A compilata e sottoscritta;
 - **calcola la percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola**, rapportando il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, con il prezzo delle lavorazioni soggette a ribasso stimato dall'Amministrazione e posto a base di gara. Si precisa che l'arrotondamento avviene all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.
- nella sezione Prodotti l'operatore economico deve riportare nel campo "VALORE OFFERTO";

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del Codice dei Contratti pubblici, il concorrente deve indicare **a pena di esclusione** i **COSTI DELLA MANODOPERA**, compilando nella sezione *Prodotti* l'apposito campo.

I costi della manodopera individuati dall'Amministrazione sono indicati in apposito documento progettuale.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del Codice dei Contratti pubblici, il concorrente deve indicare **a pena di esclusione** i **COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE**, compilando nella sezione *Prodotti* l'apposito campo.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4 del d.lgs n. 36 del 2023, **sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base di gara.**

Nella sezione *Busta Economica* sono riepilogate le informazioni economiche inserite nella sezione *Prodotti*. Verificate le informazioni, procedere con la firma digitale della busta economica secondo le indicazioni di cui al paragrafo 6.5 del *Manuale Presentazione di un'offerta*.

In caso di impresa singola, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).

In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane e di consorzio stabile (art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice), l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l'offerta economica potrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta economica **deve** essere sottoscritta **digitalmente** dal legale rappresentante **di ciascuna impresa raggruppata** o suo procuratore.

Ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023, nei casi di difetto di sottoscrizione dell'offerta economica, l'Autorità che presiede la gara provvede a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta al concorrente, mediante il sistema, nel termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la regolarizzazione della sottoscrizione dell'offerta economica.

Per l'invio dell'offerta si rimanda al paragrafo 7 del *Manuale Presentazione di un'offerta*.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- la presentazione di **offerte economiche che superano l'importo a base di gara**;
- la mancata indicazione dei costi della manodopera;
- la mancata indicazione degli oneri propri aziendali;
- il difetto di sottoscrizione dell'offerta economica da parte del concorrente in esito al soccorso istruttorio;
- la mancata presentazione del file Lista lavorazionipdf/A relativo alla gara in oggetto, firmato digitalmente, fermo restando il soccorso istruttorio in caso di difetto di sottoscrizione;
- ulteriori irregolarità che determinano l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta.

9. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 12.02.2024 alle ore 15:00.

Ogni concorrente ha facoltà di partecipare alla seduta virtuale tramite propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nel manuale *Seduta virtuale/conversazione*. In applicazione di quanto previsto dagli art. 35 e 36 del D.Lgs. 36 del 2023, la seduta virtuale è attivata limitatamente alla conoscenza dei nominativi degli operatori economici partecipanti.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Pertanto, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno e nell'ora sopra indicati, il Presidente di gara, ovvero un suo delegato, alla presenza di due testimoni, sulla base della documentazione presentata a sistema, procede:

- a) ad aprire la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, a verificare la completezza e regolarità della documentazione rispetto a quanto richiesto nel presente invito, tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 7 del presente invito in relazione alla valutazione dei motivi di esclusione;
- b) ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio nei casi previsti dalla lettera di invito, demandando al Servizio Appalti gli adempimenti correlati;
- c) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara costituenti l'offerta economica e ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio nei casi previsti dalla lettera di invito, demandando al Servizio Appalti gli adempimenti correlati;
- d) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, a ordinare tutte le offerte ammesse in ordine decrescente di ribasso e a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti e dunque dei prezzi complessivi offerti, e a formare la relativa graduatoria;
- e) ad escludere le eventuali offerte anomale secondo la procedura individuata al successivo paragrafo 9.1;
- f) a sospendere la procedura di gara ai fini della valutazione in ordine alla congruità del costo della manodopera da parte del responsabile della struttura di merito;
- g) all'esito della verifica di congruità del costo della manodopera, a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, il Presidente di gara procede secondo quanto previsto alle precedenti lettere a), b), c) e d), dichiara chiusa la seduta e trasmette le offerte al responsabile della struttura di merito che valuta, in contraddittorio, la congruità delle offerte a partire dalla prima in graduatoria, ivi compreso il costo della manodopera.

Il Presidente di gara, riaperta la seduta, dichiara l'esclusione delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta congrua.

In ogni caso, l'aggiudicazione è disposta all'esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente invito ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione ad ANAC e ad incamerare la cauzione provvisoria se dovuta. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi (art. 108 comma 12 a contrario) e a formulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 del Codice dei Contratti pubblici, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

Si ricorda che il ribasso percentuale risultante dal modello lista analisi prezzi.pdf/A compilato e firmato è fisso ed invariabile.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'affidamento è disposto in favore di quest'ultima, purché ritenuta conveniente o idonea dalla Struttura di merito in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procede tramite sorteggio.

L'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa, qualora gli elementi forniti risultino idonei ad anticipare il corrispettivo offerto e siano tali da influenzare le valutazioni del seggio di gara;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il dirigente del Servizio Appalti ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto digitalmente dal dirigente del Servizio Appalti, ovvero dal suo delegato, e da altri due funzionari assegnati al medesimo Servizio.

A conclusione delle operazioni di gara, è tempestivamente comunicato, mediante la piattaforma Contracta, l'affidamento dei lavori a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale.

Si applica quanto previsto dall'art. 90 del d.lgs. n. 36 del 2023 in materia di informazioni ai candidati e agli offerenti.

Si applica altresì quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36 del 2023 in materia di accesso agli atti e riservatezza e di norme procedurali e processuali in tema di accesso.

Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso la Piattaforma secondo le modalità indicate nel manuale "Richiesta di accesso agli atti".

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il T.R.G.A. di Trento.

9.1 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, della L.P. 26/93, l'Amministrazione procede in sede di gara alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione. Le modalità con cui l'Amministrazione giunge alla determinazione dell'anomalia sono dettate dall'art. 63 del regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici.

Le offerte ammesse vengono ordinate in ordine crescente di ribasso e, al fine del taglio delle ali, viene calcolata la media aritmetica dei ribassi e vengono escluse tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si discostano in termini percentuali del quindici per cento in più e in meno rispetto alla media, qualora si verifichi tale condizione. Sulle offerte rimanenti dopo l'esclusione vengono effettuate le seguenti operazioni:

1) si individua il valore, in termini di percentuale di ribasso, del cinquantesimo percentile nel modo seguente:

- se il numero delle offerte è dispari, il cinquantesimo percentile corrisponde al valore dell'offerta centrale, cioè dell'offerta al di sopra e al di sotto della quale sono collocate un numero uguale di offerte;
- se il numero delle offerte è pari, il cinquantesimo percentile corrisponde alla media aritmetica dei valori delle due offerte centrali, cioè delle offerte al di sopra e al di sotto delle quali sono collocate un numero uguale di offerte.

2) Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è uguale o inferiore all'uno per cento, si aggiudica l'appalto all'offerta che presenta il ribasso maggiore.

3) Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è superiore all'uno per cento, si determina la soglia di anomalia sommando al valore del cinquantesimo percentile il cinquanta per cento della differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore e il valore del cinquantesimo percentile, si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale che presentano un ribasso superiore alla soglia così determinata e si aggiudica l'appalto all'offerta che, tra quelle non escluse, presenta il ribasso maggiore.

L'esclusione automatica delle offerte anomale, individuate con le modalità sopra indicate, non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Se il numero delle offerte è inferiore a dieci, l'amministrazione individua l'offerta più conveniente dal punto di vista economico mediante applicazione del sistema della media mediata individuata secondo la seguente procedura:

- a) è calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate offerte con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata media, la medesima è nuovamente calcolata in via definitiva senza tenere conto delle predette offerte;
- b) sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi la media aritmetica definitiva calcolata secondo quanto previsto alla lettera a);

c) l'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

In ogni caso l'Amministrazione può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dall'art. 63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg..

In ogni caso l'Amministrazione valuta la congruità del costo della manodopera esposta dal concorrente laddove lo stesso si discosti dal costo complessivo esposto dalla stazione appaltante e indicato negli atti di gara, ricordando che la riduzione del costo della manodopera è consentita nel solo caso in cui il concorrente dimostri che la stessa deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si precisa che il calcolo dell'esclusione automatica è effettuato dal sistema sulla base del ribasso calcolato dal sistema indicato nella busta economica di ciascun concorrente ammesso. Le offerte sono considerate con tre cifre decimali; eventuali decimali ulteriori sono troncati e non sono presi in considerazione. Analoga regola si applica ai valori risultanti dalle operazioni di cui sopra.

In applicazione del principio del risultato, nelle more delle modifiche dell'art. 63 del regolamento lavori pubblici, qualora in esito all'applicazione dei criteri automatici sopra riportati, tutte le offerte presentate risultano anomale, si procede alla valutazione di congruità delle offerte ammesse a partire dalla prima in graduatoria.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della l.p. n. 26 del 1993, qualora l'Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Provincia affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della l.p. n. 26 del 1993. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto eventualmente stipulato.

10. VERIFICA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E DEI CRITERI DI SELEZIONE

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente invito ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione ad ANAC e ad incamerare la cauzione provvisoria se dovuta, come previsto al paragrafo 9.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 99 d.lgs. 36 del 2023, l'Amministrazione verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 del Codice dei contratti pubblici attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del Codice dell'Amministrazione digitale e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. Con le medesime modalità, l'Amministrazione verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatiche di cui all'art. 95 del predetto Codice e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 100 e 103 d.lgs. n. 36 del 2023.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Per la comprova dei requisiti di partecipazione, qualora il concorrente primo in graduatoria abbia dichiarato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023, è richiesta la seguente documentazione:

- **CERTIFICATI di esecuzione lavori;**
- **DICHIARAZIONI ANNUALI DEI REDDITI**, corredate dalle ricevute di presentazione, relative all'ultimo quinquennio per le imprese individuali e le società di persone;
- **BILANCI**, corredati dalla nota di deposito, relativi all'ultimo quinquennio, per le società di capitali;
- **LIBRO DEI CESPITI o altra documentazione** (es. certificati di proprietà, contratti preliminari di noleggio, ecc..) a comprova dell'effettiva disponibilità di adeguata attrezzatura relativamente all'oggetto dei lavori.

Nel caso di lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, si rimanda a quanto previsto dall'art. 25 commi 2 e 7 Allegato II.12 d.lgs. n. 36 del 2023.

Inoltre, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 99, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023, è richiesta la seguente documentazione:

- se il concorrente primo in graduatoria non è iscritto nella white list, la documentazione ai fini antimafia di cui al paragrafo 11 lettera g) della presente lettera di invito, richiesta anche ai fini della stipulazione del contratto;
- altra documentazione individuata dall'Amministrazione.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, fermo restando quanto previsto dall'art. 100 comma 3 d.lgs. n. 36 del 2023 e relativo allegato II.11, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una

autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad **ANAC** che, ai sensi dell'art. 96 comma 12 del d.lgs. n. 36 del 2023, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto**, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'amministrazione segnala le dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

L'amministrazione procede alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto disposto dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, anche non costituito, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna delle Imprese associate.

La documentazione deve essere prodotta in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 2000.

11. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 del Codice dei Contratti pubblici, la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione. Non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 36 del 2023.

Ai fini della **stipulazione** del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria deve trasmettere alla medesima, **entro il termine indicato dall'Amministrazione**, la seguente documentazione:

- a) *per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, per i consorzi e le relative società consorziate esecutrici:*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445 del 2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, contenente le comunicazioni prescritte dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei

soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso".

Tale dichiarazione deve contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonchè l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e che non risultano sussistere partecipazioni al capitale sociale, detenute in via fiduciaria da terzi;

b) **DICHIARAZIONE** dalla quale risulti:

- l'elezione di domicilio digitale in conformità al d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 D.M. n. 145 del 2000;

c) ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 36 del 2023, devono essere depositati, prima dell'inizio della prestazione, se questa avviene prima della stipula, oppure entro e non oltre la data di sottoscrizione del contratto di appalto, tutti i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o forniture stipulati prima della data della lettera di invito;

d) ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 2, quarto periodo, d.lgs. n. 36 del 2023, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresì comunicati alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto;

e) *(qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)*
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata firmata digitalmente, con i contenuti indicati nel punto 7.7 del presente invito.

f) **GARANZIA DEFINITIVA** di cui all'art. 53 Codice dei contratti pubblici, nella misura del 5 per cento dell'importo di aggiudicazione.

La costituzione della garanzia definitiva può avvenire sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3, d.lgs. n. 36 del 2023.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 approvato con D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022.

Ai fini di semplificazione delle procedure, alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole indicate nel Capitolato speciale di appalto. Si ricorda di compilare correttamente la scheda tecnica alla voce "Stazione appaltante" con i dati della Struttura provinciale/Ente competente per

la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). La scheda tecnica e la relativa appendice devono essere entrambe debitamente sottoscritte.

La garanzia definitiva deve essere stipulata con le formalità comunicate dalla Struttura competente per la stipulazione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Alla garanzia di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni dell'art. 117, comma 13, d.lgs. n. 36 del 2023, in materia di garanzie di concorrenti riuniti;

g) (per l'operatore economico non iscritto nella white list tenuta dal Commissariato del Governo/Prefettura competente) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ** in carta semplice, resa dal Legale Rappresentante dell'Operatore economico aggiudicatario (ovvero di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo di imprese) e sottoscritta davanti ad un funzionario dell'Amministrazione ricevente, oppure accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le informazioni-riportate nel modello "antimafia" che è trasmesso in fase di richiesta della documentazione necessaria per la stipulazione del contratto e relativo ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Per le società di capitali, il medesimo modello "antimafia" deve essere reso compilato anche dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico.

Per i consorzi o società consortili, **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ** in carta semplice, resa dal Legale Rappresentante del Consorzio/Società Consortile e sottoscritta davanti ad un funzionario dell'Amministrazione ricevente, oppure accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, dalla quale risulti se vi sono consorziate che detengono una quota di partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale. Il medesimo modello "antimafia" deve essere reso compilato anche da queste ultime, oltre che dalle consorziate esecutrici.

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, L. 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo;

h) **le ulteriori DICHIARAZIONI che potranno essere richieste ai fini della stipulazione del contratto.**

* * * * *

Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, deve essere trasmessa, previa richiesta della Struttura competente, la POLIZZA ASSICURATIVA secondo i valori indicati nel Capitolato speciale di appalto.

La polizza assicurativa di cui sopra deve essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con D.M. n. 193 del 16 settembre 2022 e deve riportare le integrazioni e i contenuti di cui al Capitolato speciale di appalto.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 117, comma 13, d.lgs. n. 36 del 2023, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

i) Si ricorda infine che il modello lista analisi prezzi.pdf/A compilato e firmato, costituendo l'offerta economica comprensiva delle analisi dei prezzi dell'aggiudicatario, costituisce parte integrante del contratto.

Qualora l'Aggiudicataria non faccia pervenire la documentazione di cui al presente paragrafo, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della vigente normativa antimafia, l'Amministrazione procede, se dovuta, ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, nonché all'irrogazione delle sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.

Saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria le eventuali spese di registrazione del contratto di affidamento che la ditta aggiudicataria dovrà versare secondo le modalità che verranno indicate in sede di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

12. ULTERIORI INFORMAZIONI

I requisiti di partecipazione di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE.

Ai sensi dell'art. 68, comma 15, del d.lgs. n. 36 del 2023, non è consentita l'Associazione anche in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 124 d.lgs. n. 36 del 2023.

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai fini della consegna dei lavori, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prescritta all'art. 90, comma 9, lett a) e b), del d.lgs. n. 81 del 2008 sulla base della documentazione

presentata dall'Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI – INFORMATIVA

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dei dati presso l'interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Comunità della Paganella con sede in Andalo(TN), Piazzale Paganella, 3 e il Comune di Cavedago (di seguito, il "Titolare"), Piazza san Lorenzo, 1 38010 Cavedago (TN), tel. 0461/585824 e-mail: comune@comune.andalo.tn.it, pec: comune@pec.comune.cavedago.tn.it;

Preposto al trattamento è il Segretario della Comunità i cui dati di contatto sono: indirizzo Piazzale Paganella 3, 38010 Andalo(TN), tel. 0461/585230 e-mail: segretario@comunita.paganella.tn.it, pec: comunita@pec.comunita.paganella.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono:

- Consorzio dei Comuni Trentini
- Codice Fiscale / P.Iva: 01533550222
- Indirizzo: Via Torre Verde, 23 - 38122 Trento
- Telefono: +39 0461/987139
- E-mail: servizioRPD@comunitrentini.it
- PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it
- Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile: *dott.ssa Laura Marinelli*

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati:

- sono raccolti presso l'interessato;
- sono raccolti presso soggetti esterni (quali Autorità giudiziaria, Autorità nazionale anticorruzione - ANAC, Prefetture/Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e di Bolzano, Banca dati nazionale antimafia – Ministero dell'Interno, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Lavoro, INPS, INAIL, Casse previdenziali di appartenenza);
- provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: banca dati della Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, banche dati di settore, attestazioni SOA.

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (cd. dati comuni, ossia i dati identificativi o che

rendono identificabili: nome, cognome, denominazione, indirizzi, codice fiscale, P.IVA, regolarità fiscale e contributiva e i dati di cui alle banche dati presso enti terzi);

- dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (cd. dati giudiziari, ossia condanne penali e carichi penali pendenti derivanti da casellario giudiziale, provvedimenti giurisdizionali, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative anche pendenti).

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si riportano le finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei dati:

per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico/connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare:

- gestire procedure di appalto e concessioni ad evidenza pubblica e negoziate, previo confronto concorrenziale tra più operatori economici, per l'acquisizione di lavori e di opere, compresi gli incarichi tecnici e gli affidamenti relativi a lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario, con esclusione dei casi in cui è consentito l'affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione; D.P.P. 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg recante il Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici; art. 36ter 1 Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture della l.p. 19 luglio 1990, n. 23; d.lgs. n. 50 del 2016 limitatamente e nei termini ancora applicabili;
- gestire procedure di appalto ad evidenza pubblica per l'acquisizione di servizi e forniture, escluse quelle finalizzate alla conclusione di convenzioni quadro, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici in precedenza riportate;
- gestire procedure di gara per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive), nonché in quanto obbligo legale o contrattuale e/o in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto; il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità e le eventuali sanzioni previste dalla legge.

Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali, reati o connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante ed individuato, tra il resto, dall'art. 2-sexies, c. 2, lett. a (accesso a documenti amministrativi e accesso civico: cfr. d.lgs. 36/2023; l.p. 23/1992; d.lgs. 33/2013; l.p. 4/2014), e dall'art. 2-octies, c. 3, lett. i (accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto: cfr. d.lgs. 36/2023) del d.lgs. 196/2003.

Per massima chiarezza, precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici)

con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato al Servizio debitamente istruito e, in particolare, dal Preposto al trattamento (Dirigente), appositamente nominato, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali (fornitori di servizi e di assistenza informatici) per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

Nello specifico, la gara in modalità telematica è svolta mediante l'utilizzo della Piattaforma CONTRACTA (per le procedure di gara pubblicate dal 1 gennaio 2024). Il gestore di entrambi i sistemi è Trentino Digitale spa, con sede in Trento via Gilli n. 2, tel. 0461/800111, e-mail tnndigit@tnndigit.it, pec pectndigit@pec.tnndigit.it -, nominato responsabile esterno.

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

- a) soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto; operatori economici partecipanti alle procedure e controinteressati, per l'adempimento di un obbligo legale (ai sensi del d.lgs. 36/2023, della l.p. 23/1992 e della l.p. 2/2016);
- b) enti terzi presso i quali sono stati raccolti i dati e soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti ai procedimenti di competenza del Servizio Appalti, compresa la nomina delle Commissioni tecniche, per l'adempimento di un obbligo legale o contrattuale o, ancora, in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto (a mente, oltre che delle norme di cui al precedente par. 3, del d.P.P. 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg);
- c) ANAC, Procura della Repubblica competente, Guardia di Finanza, Collegio degli Ispettori, qualora si verificasse la relativa fattispecie, per l'adempimento di un obbligo legale (ai sensi del d.lgs. 36/2023 e della l.p. n. 26/1993).

I dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute, saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione, in particolare di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati personali è da un minimo di cinque anni ad un termine di conservazione illimitato, decorrente dalla raccolta dei dati stessi.

Trascorsi tali termini, i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per trattarli a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, o storica, o a fini statistici.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento; in particolare:

- chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);

- se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di limitazione (art. 18);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati, compresa l'eventuale profilazione per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato (art. 21).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; l'interessato lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Distinti saluti

Il Responsabile della fase di gara
- dott. Daniel David Pancheri -
documento firmato digitalmente